



COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO
(Provincia di Vicenza)

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI
DI PROPRIETA' COMUNALE**

approvato con delibera di Consiglio comunale n. 19 del 18/03/2019

INDICE

Art. 1. Oggetto

CAPO I - CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Art. 2. Bando di assegnazione

Art. 3. Requisiti per la partecipazione

Art. 4. Commissione per l'assegnazione degli alloggi

Art. 5. Punteggi per l'assegnazione

Art. 6. Formazione della graduatoria

Art. 7. Validità della graduatoria

CAPO II – ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Art. 8. Scelta dell'alloggio

Art. 9. Contratto di locazione

Art. 10. Consegna dell'alloggio

Art. 11. Rinuncia

Art. 12. Divieto di cessione e subentro nella concessione

Art. 13. Ampliamento del nucleo familiare

Art. 14. Richiesta cambio dell'alloggio

Art. 15. Ospitalità temporanea

Art. 16. Rinnovi

Art. 17. Canone di locazione

Art. 18. Pagamento del canone e delle spese condominiali

Art. 19. Morosità nel pagamento del canone

CAPO III DOVERI DEL LOCATARIO

art. 20. Corretto utilizzo dell'alloggio

Art. 21. Norme che regolamentano la conduzione degli alloggi e delle parti comuni

Art. 22. Spese a carico dell'assegnatario

Art. 23. Modifiche strutturali dell'alloggio

Art. 24. Controlli e manutenzioni

Art. 25. Decadenza dall'assegnazione

Art. 26. Rilascio dell'alloggio

Art. 27. Norme transitorie

Art. 1. Oggetto

Il presente Regolamento ha per oggetto la regolamentazione dell'assegnazione in locazione e dell'utilizzo degli alloggi di proprietà del Comune di Montebello Vicentino.

Gli alloggi disponibili sono i seguenti, come da elenco approvato con delibere di C.C. n. 21 del 28.3.1996 e n. 43 del 28.6.1996:

- n. 2 unità via otto aprile n. 9 di 3 vani
- n. 1 unità vicolo otto aprile n. 1 di 3 vani
- n. 1 unità vicolo otto aprile n. 1 di 4 vani

L'assegnazione degli alloggi di cui al presente regolamento ha come obiettivo principale quello di offrire una valida soluzione abitativa per le persone anziane e/o bisognose prive di abitazione o alloggiate in case non più adeguate alle loro condizioni e si pone in sintonia con la finalità di contrastare eventuali fenomeni di degrado sociale, emarginazione e di isolamento, obiettivi che fondano l'offerta dei servizi comunali quali l'assistenza domiciliare, il telecontrollo/telesoccorso e la consegna pasti caldi a domicilio.

CAPO I - CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Art. 2. Bando di assegnazione

Il Comune pubblica il bando di assegnazione ogni due anni, nel mese di maggio.

Gli alloggi vengono assegnati nel corso del biennio seguendo l'ordine di graduatoria e in base alla loro disponibilità.

In caso di esaurimento della stessa e in caso di nuova disponibilità di alloggio, si procederà a nuova pubblicazione

Con l'approvazione della nuova graduatoria decade quella precedente.

Art. 3. Requisiti per la partecipazione

Possono presentare domanda di assegnazione per poter essere inseriti nella graduatoria biennale costituita in base all'articolo precedente, i cittadini che siano in possesso dei seguenti requisiti:

3.1 cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno stato appartenente all'Unione Europea purché in possesso di Attestato di soggiorno permanente ovvero cittadinanza di uno stato extra Unione Europea purché in possesso di Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

3.2 residenza anagrafica nel comune di Montebello Vicentino da almeno cinque anni anche non continuativi alla data della domanda, se interrotti da periodi di durata massima di sei mesi;

3.3 non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio o parti di essi per i quali il 6% del valore catastale complessivo sia superiore al 50% di una pensione minima INPS annua, ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale;

3.4 il nucleo familiare deve disporre di un reddito documentabile;

3.5 attestazione ISEE in corso di validità di valore non superiore a € 16.700,00;

3.6 non occupare, né avere occupato in passato, senza averne titolo, un alloggio ERP o altro alloggio di proprietà comunale ovvero averlo dovuto rilasciare in seguito ad inadempimento ovvero a morosità nel pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori derivanti dal contratto di locazione;

3.7 assenza di condanne per i delitti di cui all'art. 32/quarter del Codice penale, così come previsto dall'art. 3 della L. n. 461/1993, né per reati che ai sensi della vigente legislazione comportino la pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

3.8 il richiedente deve avere un'età non inferiore a 65 anni, fatta eccezione per i nuclei familiari con un componente con una invalidità uguale o superiore ai due terzi riconosciuta ai sensi della vigente normativa.

3.9 non aver rinunciato in passato, senza gravi e giustificati motivi, all'assegnazione di un alloggio adeguato e soggetto al presente regolamento.

I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente ai numeri 3.2, 3.6, 3.7 da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere durante la validità del contratto di locazione.

Possono essere accolte domande in deroga ai requisiti di cui ai punti 3.4 e 3.8, in presenza di segnalazione e relazione sociale, da cui emerga l'urgenza sociale abitativa.

Art. 4. Commissione per l'assegnazione degli alloggi

E' istituita un'apposita Commissione con il compito di procedere all'istruttoria delle domande, verificando la completezza, la regolarità nonché l'esistenza della documentazione richiesta e di formulare la graduatoria.

La Commissione è così costituita:

- Responsabile dell'Area amministrativa
- Istruttore area amministrativa designato dal Responsabile dell'Area amministrativa
- Assistente sociale

La funzione di Presidente della Commissione è svolta dal Responsabile dell'Area amministrativa e quella di segretario è attribuita ad uno degli altri componenti.

Art. 5. Punteggi per l'assegnazione

La graduatoria di assegnazione degli alloggi verrà formata mediante l'attribuzione di punteggi in base ai criteri sottoindicati:

a) attestazione ISEE (max punti 3) da cui risulti un ISEE

- | | |
|--------------------------------|---------|
| • fino a € 6.000,00 | punti 3 |
| • da € 6.001,00 a € 10.000,00 | punti 2 |
| • da € 10.001,00 a € 16.700,00 | punti 1 |

Le soglie ISEE sono aggiornate con gli indici ISTAT F.O.I. al momento dell'approvazione del bando, con riferimento al mese di ultimo aggiornamento.

b) presenza di procedura di sfratto per finita locazione punti 2

c) residenza anagrafica di un componente del nucleo familiare nel Comune di Montebello (max 2 punti):

- | | |
|--|-----------|
| • da uguale o maggiore di 5 anni a meno di 10 anni: | punti 1 |
| • da uguale o maggiore di 10 anni a meno di 20 anni: | punti 1,5 |
| • da uguale o maggiore di 20 anni: | punti 2 |

d) presenza nel nucleo familiare di persone disabili, risultante da certificato delle autorità competenti, con percentuale uguale o superiore al 70% punti 1

Art. 6. Formazione della graduatoria

La Commissione di cui all'art. 4, entro 30 giorni successivi la scadenza del bando di assegnazione, forma la graduatoria provvisoria con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente.

A parità di punteggio le domande di assegnazione saranno collocate in graduatoria in ordine crescente in relazione al valore ISEE del nucleo familiare. In caso di ulteriore parità si procede mediante sorteggio pubblico.

La graduatoria sarà pubblicata all'Albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della stessa, gli interessati possono presentare opposizione al Comune di Montebello che provvede, sulla base dei documenti già acquisiti, entro 15 giorni dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni, a formulare eventuali modifiche alla graduatoria provvisoria.

Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione formula la graduatoria definitiva che sarà approvata con determinazione del capo area amministrativa.

Art. 7. Validità della graduatoria

La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia per due anni dalla data di approvazione o comunque fino a quando non venga bandito un nuovo concorso.

Prima di procedere a nuove assegnazioni, la Commissione accerta la permanenza dei requisiti di cui all'art. 3, per ogni concorrente avente diritto alla stessa.

CAPO II – ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Art. 8. Scelta dell'alloggio

Prima di procedere all'assegnazione, il capo area amministrativa acquisisce la dichiarazione di conferma della disponibilità dell'alloggio da assegnare da parte dell'ufficio tecnico comunale, che deve provvedere entro 15 giorni dall'approvazione della graduatoria definitiva.

L'assegnazione degli alloggi in locazione è effettuata con provvedimento del capo area amministrativa comunicata a mezzo lettera raccomandata.

La scelta degli alloggi è effettuata, a seguito di invito a mezzo raccomandata, secondo l'ordine della graduatoria definitiva per l'assegnazione degli alloggi, correlando la composizione dei nuclei familiari ai parametri di superficie degli alloggi disponibili approvati con delibera di G.C. n. 75 del 17.8.2001 e successive modificazioni.

I concorrenti possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto per gravi motivi da indicare espressamente in apposito verbale. In caso di rinuncia ritenuta ingiustificata, il concorrente verrà escluso dalla graduatoria con provvedimento motivato a firma del capo area amministrativa.

Qualora il Comune, prima della consegna dell'alloggio, accerti la mancanza nell'assegnatario di alcuni dei requisiti prescritti, comunicherà il preavviso di diniego all'assegnatario.

In caso di assenza di osservazioni o ritenutele infondate, il capo area amministrativa provvede all'esclusione dalla graduatoria.

Art. 9. Contratto di locazione

Successivamente alla scelta dell'alloggio, si procede alla stipulazione del contratto di locazione di durata quadriennale. Alla scadenza il contratto viene rinnovato tacitamente per ulteriori 4 anni, fatta salva la comunicazione di disdetta da far pervenire all'altra parte almeno 6 mesi prima della scadenza.

Condizione per il rinnovo del contratto è la verifica della permanenza dei requisiti di cui all'art. 3. Le spese contrattuali sono suddivise a metà tra Comune e locatario.

Art. 10 Consegna dell'alloggio

L'ufficio tecnico comunale provvede alla consegna dell'alloggio all'assegnatario o a persona da lui delegata, entro 15 giorni dalla firma del contratto.

E' fatto obbligo al locatario di sottoscrivere per accettazione, a pena di decadenza, il presente Regolamento all'atto della consegna delle chiavi di accesso all'alloggio.

L'assegnatario decade dall'assegnazione nel caso non prenda possesso dell'alloggio entro 60 giorni dalla consegna.

Art. 11. Rinuncia

L'assegnatario può rinunciare in qualsiasi momento all'alloggio mediante comunicazione scritta da trasmettere al Comune, almeno 60 giorni prima del rilascio dell'alloggio. In tal caso si procederà a nuova assegnazione, individuando il nominativo dell'assegnatario dalla graduatoria vigente.

Il canone dovrà essere corrisposto fino al momento della consegna delle chiavi.

I cittadini in graduatoria potranno richiedere in ogni momento la cancellazione dalla graduatoria, inviando apposita comunicazione al Comune.

Art. 12. Divieto di cessione e subentro nella concessione

Il locatario non può cedere in alcun caso il diritto di abitare l'alloggio a terzi, anche se parenti, pena la decadenza dalla concessione.

In caso di decesso o di trasferimento, in via definitiva, del locatario in strutture residenziali protette, subentra nel contratto di locazione il coniuge o altri soggetti con lo stesso conviventi purché facenti parte del nucleo familiare di stabile convivenza all'atto della domanda di partecipazione al bando di assegnazione dell'alloggio.

In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del medesimo, il Comune provvede al subentro nel contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice.

Art. 13. Ampliamento del nucleo familiare

E' data facoltà al locatario, previa autorizzazione del Comune, di ampliare il diritto di abitazione a favore di nuovi soggetti entrati successivamente a far parte nel nucleo familiare.

L'autorizzazione potrà essere concessa a discrezione dell'Amministrazione comunale qualora la stessa non rechi pregiudizio alle normali condizioni di abitabilità, e risulti conforme alle vigenti disposizioni normative in materia edilizio - urbanistica, di igiene e sicurezza.

Art. 14. Richiesta cambio dell'alloggio

E' facoltà dell'Amministrazione comunale procedere al cambio dell'alloggio:

- su motivata istanza di parte;
- d'ufficio per motivi di pubblico interesse.

Qualora il cambio dell'alloggio venga effettuato d'ufficio dall'Amministrazione comunale, la stessa dovrà darne comunicazione all'interessato a mezzo di lettera da far pervenire all'avente diritto con almeno 2 mesi d'anticipo. In questo caso le spese di trasloco verranno sostenute dall'Amministrazione.

Art. 15. Ospitalità temporanea

Previa comunicazione al Comune ed acquisizione del relativo nulla osta, è consentito al locatario ospitare, per periodi di tempo determinati, persone che provvedano alla sua assistenza in caso di necessità per malattia, infortunio o stato di non autosufficienza, previa autorizzazione rilasciata dal Comune.

L'ospitato non acquista la qualifica di concessionario né può vantare alcun diritto al subentro.

Art. 16. Rinnovi

Entro i termini contrattuali utili per l'invio della disdetta della locazione (vedi art. 9), l'ufficio segreteria provvede alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 3 punto 3.3, 3.5 e 3.7 del presente regolamento.

Qualora non sussistano elementi ostativi a seguito delle verifiche condotte come previsto dal comma 1 del presente articolo e, nel corso della locazione in scadenza, non siano stati riscontrati inadempimenti contrattuali ivi comprese violazioni del regolamento degli assegnatari anche a danno degli altri inquilini dello stabile attestati da una lettera di diffida del Comune di Montebello ovvero sia mutata la composizione del nucleo familiare originario, il contratto di locazione si intenderà tacitamente rinnovato per ulteriori 4 anni. Diversamente verrà inviata la disdetta della locazione e si darà corso alla procedura per il recupero dell'immobile.

Art. 17. Canone di locazione

Il canone di locazione viene calcolato sulla base del valore ISEE del nucleo familiare occupante e dei vani dell'appartamento, secondo la seguente tabella:

Fasce ISEE	Appartamento 3 vani	Appartamento 4 vani
da € 10.001,00 a € 16.700,00	€ 150,00	€ 250,00
da € 6.001,00 a € 10.000,00	Riduzione del 15%	Riduzione del 15%
fino a € 6.000,00	Riduzione del 30%	Riduzione del 30%

Il canone indicato nel contratto di locazione viene annualmente aggiornato nella misura del 75% degli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo, senza alcun obbligo di richiesta da parte del Comune, applicando l'indice relativo al mese dell'anno successivo a quello della sottoscrizione del contratto di locazione.

Il locatario è tenuto a presentare il nuovo ISEE entro il mese di febbraio di ogni anno, pena la risoluzione del contratto.

Nel caso di passaggio di fascia ISEE inferiore o superiore, il canone sarà aggiornato a partire dal mese di sottoscrizione del contratto di locazione.

Art. 18. Pagamento del canone e delle spese condominiali

Il pagamento del canone di concessione dovrà essere effettuato entro il giorno 10 del mese di riferimento tramite versamento da effettuarsi alla Tesoreria Comunale

Il rimborso delle eventuali spese condominiali deve essere fatto, con le modalità di cui al comma precedente entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte del competente Ufficio comunale ovvero secondo le scadenze indicate nella comunicazione stessa.

In caso di decesso del concessionario oppure di inserimento definitivo dell'ospite in struttura protetta, l'immobile sarà rilasciato entro i successivi 30 giorni, per dar modo ai famigliari di effettuare lo sgombero dello stesso. Il canone dovrà essere corrisposto fino al momento della consegna delle chiavi.

Art. 19. Morosità nel pagamento del canone

La morosità superiore a quattro mesi nel pagamento del canone è causa di decadenza di cui al successivo art. 25.

La morosità può essere tuttavia sanata, per non più di una volta nel corso dell'anno, qualora il pagamento della somma dovuta avvenga nel termine perentorio di sessanta giorni dalla messa in mora.

Qualora la morosità sia imputabile a stato di disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario, che comporti onerose spese mediche e di assistenza documentate, o sopraggiunto stato di indigenza, il Comune potrà intervenire prorogando o dilazionando il pagamento o concedendo altre forme di assistenza previste nel Regolamento comunale per l'erogazione di contributi.

CAPO III DOVERI DEL LOCATARIO

art. 20. Corretto utilizzo dell'alloggio

L'assegnatario deve adibire l'alloggio solo ad abitazione e rispettare la destinazione degli altri locali; non può trasformare l'appartamento e/o le sue pertinenze in laboratorio, officina, ufficio, né, può utilizzare l'alloggio e gli altri locali per scopi illeciti od immorali. Non sono ammesse trasformazioni edilizie.

L'utilizzo della casa per altri scopi comporta la decadenza dall'assegnazione.

Non è possibile occupare le parti comuni con oggetti/attrezzature personali. Il locatario è tenuto a collaborare alla pulizia e alle gestione dei servizi e delle zone comuni.

Gli animali domestici non sono ammessi.

Art. 21. Norme che regolamentano la conduzione degli alloggi e delle parti comuni

Il locatario ha l'obbligo di conservare in buono stato l'alloggio, l'eventuale arredamento, salvo il normale degrado dell'uso, e le parti comuni. Sono a suo carico gli interventi di manutenzione ordinaria.

All'atto della consegna degli alloggi verrà effettuato un sopralluogo dei locali da parte di un operatore incaricato dall'ufficio tecnico, in presenza dell'assegnatario dell'alloggio o di un suo delegato.

Sulla base di quanto riscontrato rispetto allo stato di conservazione dei locali verrà stilato apposito verbale.

Analoga procedura verrà seguita prima che l'occupante lasci l'alloggio al fine di verificare l'ottemperanza da parte dello stesso a quanto previsto al comma 1 del presente articolo. In caso si riscontrassero mancanze o danneggiamenti rispetto a quanto verbalizzato al momento della consegna, si procederà alla richiesta del risarcimento dei danni riscontrati.

Il locatario dovrà segnalare tempestivamente ogni guasto ad impianti e attrezzature che non rientri nella manutenzione ordinaria, evitando di provvedere personalmente a quelle riparazioni che implicano una conoscenza specialistica.

La convivenza è regolata dalle comuni norme condominiali, ma data la caratteristica degli alloggi oggetto dell'assegnazione, si precisa quanto segue:

- è vietato sublocare l'unità abitativa. La violazione comporta la decadenza dal contratto con effetto immediato;
- durante il giorno e la notte gli assegnatari dovranno osservare scrupolosamente le norme civili di convivenza ed in particolare dovranno:
 - evitare rumori molesti prima delle ore 8 di mattina e nel pomeriggio dalle ore 13 alle ore 15;
 - dalle ore 22 dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari affinché venga tutelata la quiete degli altri, come ad esempio la riduzione del volume di ascolto di apparecchi radiotelevisivi, il non utilizzo di elettrodomestici rumorosi, ecc.;
- il locatario dovrà evitare di adoperare in casa delle sostanze di facile combustione, fornelli ad alcool ed ogni altra sostanza od oggetto che implichi possibilità di scoppi, esplosioni, incendi, etc. Il locatario è responsabile personalmente in caso di incidenti con danni a persone e cose.

Art. 22. Spese a carico dell'assegnatario

Sono a totale carico dell'assegnatario tutte le spese di utenza e ogni ulteriore spesa derivante dalla manutenzione ordinaria dei locali assegnati e/o dei beni/elettrodomestici in dotazione, ivi compresa la verifica della caldaia e l'aggiornamento del libretto di impianto.

A tal fine l'Amministrazione comunale potrà, in caso di inerzia dell'assegnatario, intervenire d'ufficio, a mezzo di proprie ditte di fiducia, per effettuare i lavori o le manutenzioni/ riparazioni, qualora gli stessi si rendano necessari per non arrecare danni all'alloggio o per non pregiudicarne l'utilizzo. Tutti gli oneri relativi saranno posti a carico del locatario, il quale dovrà provvedere al pagamento delle somme nei tempi e modi stabiliti dal Comune.

Art. 23. Modifiche strutturali dell'alloggio

E' vietato modificare i locali o gli impianti e eseguire migliorie senza autorizzazione.

Ogni modifica ai locali assegnati o agli impianti o alle parti comuni deve essere preventivamente autorizzata dall'ufficio tecnico comunale, per evitare pericoli per sé e gli altri o abusi edilizi.

Non si possono spostare pareti, impianti, chiudere balconi o montare box o baracche in cortile senza preventiva autorizzazione scritta, né si può pretendere, successivamente, il rimborso delle spese sostenute.

La violazione delle norme relative all'attività edilizia comporta sanzioni di carattere amministrativo e penale.

Art. 24. Controlli e manutenzioni

Il locatario deve consentire l'accesso all'alloggio, agli impianti, ai servizi e alle parti comuni al personale e alle persone di fiducia del Comune per controllare la tenuta e la buona conservazione dell'alloggio e del fabbricato e per eseguire lavori di manutenzione o ristrutturazione, in osservanza dei patti contrattuali.

Art. 25. Decadenza dall'assegnazione

Il capo area amministrativa pronuncia la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio quando il locatario:

- a) non abbia preso possesso dell'immobile entro 60 giorni dalla consegna;
- b) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli o ne abbia mutato la destinazione d'uso;
- c) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato salva autorizzazione del Comune, giustificata da gravi motivi (si considera motivo di esclusione l'assenza per un periodo superiore ai 2 mesi);
- d) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;
- e) sia responsabile di gravi e reiterate inosservanze alle norme del vigente regolamento ;
- f) abbia una morosità nel pagamento di canoni superiore a 2 mesi;

- g) non presenti il nuovo ISEE entro il mese di febbraio di ogni anno, come previsto dal precedente art. 16;
- h) abbia una morosità superiore a quattro mesi nel pagamento del canone, ai sensi dell'art. 19
- i) il contratto non sia stato rinnovato, ai sensi dell'art. 15;
- l) versi in condizioni psico - fisiche tali da determinarne una condizione di non autosufficienza e non vi sia una rete parentale o comunque sociale in grado di garantire un'adeguata assistenza.

Nelle more di inserimento dell'ospite in adeguata struttura socio – assistenziale, l'Ente garantirà adeguate forme di assistenza e di tutela, secondo quanto previsto dal regolamento comunale per l'erogazione di contributi e sovvenzioni.

La decadenza comporta la risoluzione di diritto del contratto e il rilascio dell'alloggio.

Art. 26 Rilascio dell'alloggio

Il locatario si impegna a liberare l'alloggio e a ritirare, a propria cura e spese, il materiale di arredamento contenuto nello stesso entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di decadenza; in mancanza l'Amministrazione comunale provvederà ad asportare, alienare e/o distruggere tale arredamento, una volta scaduto senza esito il termine predetto.

Restano comunque a carico del locatario , oltre le somme dovute e non pagate, anche i canoni che maturino fino all'effettiva riconsegna dell'alloggio, fatta salva per il Comune l'azione di rivalsa per danni e spese comunque sostenute.

In caso di recupero forzoso dell'alloggio, il Comune procede in via amministrativa o con ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 27 Norme transitorie

Il presente regolamento ha validità per gli alloggi resisi vacanti al momento dell'esecutività della delibera di approvazione, fatta eccezione per le norme del Capo II e III che sono applicabili anche ai contratti in corso.

L'art. 17 "Canone di locazione" si applica ai contratti in corso, tranne che per il primo comma. Agli stessi si applica integralmente, a partire dal rinnovo dei contratti. In questa fase si applica integralmente l'art. 3 del presente regolamento.

Per il primo anno di applicazione del presente Regolamento il bando per l'assegnazione sarà pubblicato entro i 60 giorni successivi alla sua entrata in vigore.